



# COMUNE DI ONIFERI

PROVINCIA DI NUORO

Piazza del Popolo 4 - 08020 ONIFERI

☎ 0784-70051/ 70284 - 📠 0784-70204 - C.F. 80005410917 -  
e-mail: [protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it](mailto:protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it) - [segreteria.oniferi@tiscali.it](mailto:segreteria.oniferi@tiscali.it)

All' Ufficio \_\_\_\_\_

Piazza del Popolo 4

08020 Oniferi

**OGGETTO:** Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o estrazione di copie ai sensi della L. 241/90 integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (specificare, ove occorra, i propri  
poteri rappresentativi e indicare il nominativo del soggetto in rappresentanza del quale si agisce allegando la delega sottoscritta da quest'ultimo e la copia del documento di riconoscimento) identificato mediante  
\_\_\_\_\_

in relazione:

- all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **CHIEDE**

di ottenere in visione per esame

## **DI ESTRARRE:**

- Presa visione
- Copia semplice (*in carta libera*)
- Copia conforme (*necessita di marca da bollo € 16,00*)

## **DI IMPEGNARSI:**

a pagare anticipatamente in caso di rilascio copie il corrispettivo dovuto tramite:

- Economo comunale       Versamento sul ccp n. 12206082 intestato al Comune di Oniferi causale "diritti di copia formato  A3  A4 - accesso agli atti - ....."
- Bonifico Bancario IBAN: IT73L0101586820000000012010 intestato al Comune di Oniferi causale "diritti di copia formato  A3  A4 - accesso agli atti - ....."

**Dei seguenti atti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti):**

---

---

e dei seguenti allegati (da specificare):

---

---

**DICHIARA**

che i motivi della richiesta sono i seguenti<sup>(1)</sup>:

---

---

**DELEGA**

al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Documento  
d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_ (che si allega).

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di soggetti contro interessati l'Ente, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/06, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono proporre motivata opposizione entro dieci giorni.

Oniferi, lì \_\_\_\_\_

FIRMA

---

Note:

- (1) Indicare l'**interesse diretto, concreto e attuale** corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e **collegata** al documento per il quale si chiede l'accesso (art. 2 DPR 184/06).

**PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

- Vista** la richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi presentata ai sensi del DPR 184/06;
- Visto** che non sono stati individuati controinteressati; **Visto** che sono stati individuati come controinteressati i Signori

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_

- Visto** che gli eventuali controinteressati sono stati informati ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06 e visto che gli stessi non hanno presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione; hanno presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso; **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO**

- ACCOGLIE** la richiesta di accesso, specificando che la documentazione potrà essere visionata ENTRO TRENTA GIORNI presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ nei seguenti giorni e con i seguenti orari: \_\_\_\_\_

- ACCOGLIE** la richiesta di accesso **LIMITATAMENTE AI SEGUENTI DOCUMENTI**

\_\_\_\_\_

per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

specificando che la documentazione potrà essere visionata ENTRO TRENTA GIORNI presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

\_\_\_\_\_;

- DIFFERISCE L'ACCESSO PER LA DURATA DI** \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 9 del DPR 184/06 per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_

- NON ACCOGLIE** la richiesta di accesso ai sensi dell'art. 9 comma 1 per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_

In caso di diniego, di limitazione o di differimento dell'esercizio del diritto di accesso, il cittadino ha sia la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni, a norma dell'art. 25, comma 5, della L. 241/90, che la possibilità prevista dal comma 4 del citato art. 25, di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall'Amministrazione comunale.

Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funziionario dell'ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell'art. 25 della legge, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

Oniferi, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

## PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE AI SENSI DEL D.P.R. 184/06

Presentazione della richiesta scritta e motivata ai sensi della L. 241/90 (all'Unità Organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, ovvero all'Unità Organizzativa competente a detenere stabilmente la documentazione quando la stessa risulti archiviata) su apposito stampato.

Sulla richiesta dovranno essere indicati tutti i dati a disposizione del richiedente che consentano l'individuazione del documento richiesto. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2).

La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua **soggetti controinteressati**, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro **dieci giorni** dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione (art. 3).

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di **trenta giorni** decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro **dieci giorni**, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6).

L'**atto di accoglimento della richiesta di accesso** contiene l'indicazione dell'Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta (art. 7). Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell'atto di accoglimento, gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova istanza.

Il **rifiuto**, la **limitazione** o il **differimento dell'accesso** richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (art. 9).

Nelle comunicazioni di diniego, di limitazione o di differimento dell'esercizio del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni, a norma dell'art. 25, comma 5, della L. 241/90, che sulla possibilità prevista dal comma 4 del citato art. 25, di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall'Amministrazione comunale.

Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funziionario dell'ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell'art. 25 della legge, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.